



IL SINDACO

Premesso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 e 9 marzo 2020 ha emanato propri D.P.C.M. concernente “Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con i quali si precisano ed elencano le misure da adottare su tutto il territorio nazionale per contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, ha emanato in data 11 marzo 2020 un ulteriore D.P.C.M. con particolare riferimento alle Attività Produttive;

Ravvisata la necessità di rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite ed in particolare quelle elencate nei D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Visti:

- l'art. 35 del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978;
- Vista la disposizione della Regione Puglia Prot. n. AOO/183/4024 del 11 marzo 2020.

ORDINA

a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità ai DPCM 8,9 e 11 marzo 2020, di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei D.P.C.M. ed in particolar modo evitare ogni spostamento della propria abitazione salvo che motivati da:

1. **comprovate esigenze lavorative;**
2. **situazioni di vera necessità;**
3. **motivi di salute.**

SPOSTAMENTI

1. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. Sollecita ogni cittadino a rimanere nella propria abitazione evitando ogni spostamento in entrata e in uscita dalla città, nonché all'interno della stessa città, salvo che per motivate esigenze da comprovare, quali esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

CERIMONIE ED EVENTI

3. Sono sospesi gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine (comprese quelle tra amici) e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
4. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
5. Come stabilito dalla Diocesi, sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, Visite Pastorali e le feste e le manifestazioni religiose con grande concorso di popolo. L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020.

AZIENDE E UFFICI PUBBLICI

6. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del D.P.C.M. 9 Marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020;
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
8. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
9. Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
10. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

11. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

SCUOLA

12. Sono sospesi tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado ed i servizi educativi per l'infanzia:

- a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;
- b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
- c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
 - c.1) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
 - c.2) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
 - c.3) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

Sono altresì sospese, giusta disposizione della Regione Puglia Prot. n. AOO/183/4024 del 11 marzo 2020:

- a) le attività dei centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali per soggetti anziani, disabili, minori, psichiatrici (centri diurni e polivalenti) su tutto il territorio regionale;

- b) le attività ambulatoriali sanitarie garantite dai Presidi di Riabilitazione e dai Centri per soggetti affetti da autismo, fatta eccezione per le prestazioni che non siano differibili senza potenziale danno all'assistito.

TURISMO

13. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ESERCIZI PUBBLICI (sino al 25 marzo 2020)

L'esercizio dell'attività è consentita esclusivamente a condizione che il titolare del pubblico esercizio garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate, eviti assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, pena sospensione dell'attività e relative sanzioni in caso di violazione.

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Si precisa che nell'attività di ristorazione sono incluse: le Pizzerie, Rosticerie, Paninoteche, Tavola Calda, Friggitorie e qualsiasi altra forma di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Per quanto attiene i Panifici, Salumerie e altre attività alimentari abilitate alla preparazione di cibi da asporto e non, non possono esercitare l'attività di ristorazione.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del D.P.C.M. del 11 marzo 2020.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. Gli H24 possono esercitare la loro attività a condizione che il gestore garantisca costantemente un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque

idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l'attività deve essere chiusa.

6. Il Mercato Settimanale del Giovedì è sospeso, con facoltà di recuperare le giornate non fruite in altre date da concordare con gli operatori;
7. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

AVVISA

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti nel succitati DPCM è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

DISPONE

la notifica del presente atto:

1. A tutti i pubblici esercizi, associazioni e comunque a tutti i gestori di luoghi di incontro nei quali si verifica assembramento di persone presenti nel territorio cittadino;
2. Al Comando di Polizia Locale di Molfetta, alla Stazione Carabinieri di Molfetta e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta interessate per la corretta esecuzione di detta Ordinanza.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 è il Comandante/Dirigente della Polizia Locale di Molfetta, Dott. Giovanni Di Capua.

In osservanza dell'art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di notifica ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Molfetta 12 marzo 2020



Il SINDACO, Tommaso Minervini



Allegato 1 D.P.C.M. 11 Marzo 2020.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 D.P.C.M. 11 Marzo 2020.

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse